

4/3/2009
O.d.G. del ~~20/02/2009~~

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ~~7~~ 7

Deliberazione n° 13 /2009

del ~~20/02/2009~~ 4/3/09

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RICHIESTA DELL'EX PRESIDENTE AVV. ARTURO MASI DI PAGAMENTO DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI COMPETENZE NON PERCEPITE.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE (in copia):

- 1) Nota del Comune di Taranto del 17/10/2005, prot. n° 1104, inviata all'AMAT, con allegata richiesta dell'Avv. Masi datata 05/08/2005 indirizzata al Comune di Taranto, nonché sentenza del T.A.R. della Puglia – Sezione di Lecce – n° 3789/02 del 26/06/2002;
- 2) Nota AMAT del 19/10/2005, prot. n° 20563/DA inviata al Comune di Taranto;
- 3) Nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto del 07/05/2008, prot. n° 713 indirizzata all'AMAT ed ad altri con allegata istanza di ammissione al passivo presentata dall'Avv. Masi in data 05/03/2007, prot. n° 1834;
- 4) Nota del Comune di Taranto del 03/06/2008, prot. n° 36790, indirizzata all'AMAT;
- 5) Nota AMAT del 02/07/2008, prot. n° 13449/DA inviata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto;
- 6) Nota AMAT del 10/11/2008, prot. n° 22087/DA inviata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto;
- 7) Nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto del 28/11/2008, prot. n° 2624, inviata all'AMAT;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con nota datata 17/10/2005, prot. n° 1104 (allegato n° 1), la Direzione Servizi pubblici locali del Comune di Taranto richiese all'AMAT di relazionare su una richiesta pervenuta al Civico Ente da parte dell'Avv. Arturo Masi, tesa ad ottenere il pagamento dell'indennità di carica di Presidente del C.d.A. dell'AMAT per il periodo 21/07/1999-07/09/1999, in seguito all'esito favorevole della sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 3789/2002.

La suddetta richiesta fu tempestivamente riscontrata con nota aziendale del 19/10/2005, prot. n° 20563/DA (allegato n° 2), nella quale si rappresentò che la somma non versata all'Avv. Masi nel periodo in cui egli non esercitò le funzioni di Presidente del C.d.A. dell'AMAT in forza del decreto del Sindaco di Taranto pro-tempore n° 143 del 21/07/1999

(poi annullato dalla sentenza del TAR), ammontava ad € 3'748,46.

Con nota indirizzata all'AMAT (oltre che allo stesso Avv. Masi) datata 07/05/2008, prot. n° 713 (allegato n° 3), la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, insediatasi a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Civico Ente, opinò, in merito alla citata istanza di ammissione al passivo, che il relativo onere dovesse ricadere in capo all'AMAT, non fornendo al riguardo alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno di tale deduzione.

A tale nota fece seguito una comunicazione indirizzata all'AMAT dal Dirigente responsabile della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita del Comune di Taranto, protocollata in data 03/06/2008 al n° 36790 (allegato n° 4), con la quale si sollecitarono eventuali adempimenti posti a carico dell'AMAT.

In data 02/07/2008, con nota AMAT prot. n° 13449/DA (allegato n° 5), indirizzata alla Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune, si richiese a quest'ultima di rivalutare i risultati dell'attività istruttoria della istanza prodotta dall'Avv. Masi, rivolta a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al passivo della procedura di risanamento, ex artt. 254 e 258 del TUEL. Si argomentò tale richiesta evidenziando che si riteneva che non si fosse debitamente tenuta in considerazione la circostanza che nel periodo in questione (anno 1999) l'Azienda rivestiva la veste giuridica di Azienda speciale (art. 23 della legge 142/90) i cui organi (compreso il Consiglio di Amministrazione) erano nominati, a norma di statuto, con decreto del Sindaco. Si concludeva sostenendo che, in mancanza, nella fattispecie, di un rapporto organico tra l'Azienda Speciale ed il soggetto che aveva emanato l'atto di nomina annullato, l'onere di un eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Avv. Masi, a causa della mancata percezione del compenso, a cagione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo e annullato poi dal TAR, non sarebbe potuto che ricadere sullo stesso soggetto che aveva prodotto tale atto, ovvero l'Amministrazione Comunale.

Con successiva nota del 10/11/2008, prot. n° 22087/DA (allegato n° 6), l'AMAT sollecitò la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune a riscontrare la nota del 02/07/2008, rimasta priva di esito.

In data 28/11/2008, con nota prot. n° 2624 (allegato n° 7) la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Taranto riscontrò le note inviate dall'AMAT ribadendo quanto già affermato nella precedente nota del 07/05/2008, prot. n° 713, ossia che la circostanza che l'AMAT rivestisse nel periodo in questione la natura giuridica di Azienda speciale, non facesse venir meno, a norma di Statuto, l'obbligo da parte della stessa di corrispondere gli emolumenti relativi ai compensi spettanti per lo svolgimento delle mansioni di Presidente del C.d.A..

La posizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione non appare condivisibile e perlopiù fondata su presupposti errati. Infatti, non si è mai sostenuto che l'onere della corresponsione degli emolumenti agli Organi dell'Azienda speciale non ricadesse sul pro-

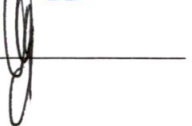
prio bilancio, bensì che l'Azienda non dovesse avere l'obbligo di corrispondere, per lo stesso periodo, sia gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione subentrato a seguito di nomina del Sindaco, sia le indennità risarcitorie dovute per la mancata percezione dei compensi da parte del preesistente C.d.A., rimosso con un provvedimento poi annullato dalla magistratura amministrativa.

Si ritiene, purtuttavia, che la richiesta dell'Avv. Masi di ottenere l'indennità risarcitoria per i compensi non percepiti vada comunque soddisfatta, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal detto professionista e della circostanza che la richiesta è limitata alla sola sorte capitale e non anche ad interessi o rivalutazione.

Il pagamento eviterebbe alla Società il rischio di dover sostenere maggiori spese qualora l'Avv. Masi decidesse di ricorrere alle vie legali per ottenere quanto richiesto.

Ciò non escluderebbe che, dopo aver proceduto alla liquidazione di quanto richiesto dall'ex Presidente dell'Azienda, si debba richiedere al Comune di Taranto, nelle forme giudicate più opportune, il rimborso di quanto nel frattempo corrisposto.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

D E L I B E R A

- di autorizzare gli uffici al pagamento della somma di € 3'748,46 all'Avv. Masi, previa rinunzia dello stesso all'eventuale pretesa di interessi o rivalutazioni, al solo scopo di non esporre la Società al rischio di dover corrispondere importi gravati da interessi, rivalutazione e spese legali, qualora il professionista decidesse di promuovere un'azione giudiziaria nei confronti dell'AMAT;
- di richiedere al Comune di Taranto, una volta effettuato il pagamento, il rimborso delle somme corrisposte.

N° 13 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 13 del 11.03.2009

O G G E T T O

RICHIESTA DELL'EX PRESIDENTE AVV. ARTURO MASI DI PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DI COMPETENZE NON PERCEPITE.

L'anno duemilanove, il giorno 11 (undici) del mese di Marzo, alle ore 16.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:
"Con nota datata 17/10/2005, prot. n° 1104 (allegato n° 1), la Direzione Servizi pubblici locali del Comune di Taranto richiese all'AMAT di relazionare su una richiesta pervenuta al Civico Ente da parte dell'Avv. Arturo Masi, tesa ad ottenere il pagamento dell'indennità di carica di Presidente del C.d.A. dell'AMAT per il periodo 21/07/1999-07/09/1999, in seguito all'esito favorevole della sentenza del TAR Puglia - Sezione di Lecce n. 3789/2002.

La suddetta richiesta fu tempestivamente riscontrata con nota aziendale del 19/10/2005, prot. n° 20563/DA (allegato n° 2), nella quale si rappresentò che la somma non versata all'Avv. Masi nel periodo in cui egli non esercitò le funzioni di Presidente del C.d.A. dell'AMAT in forza del decreto del Sindaco di Taranto pro-tempore n° 143 del 21/07/1999 (poi annullato dalla sentenza del TAR), ammontava ad € 3'748,46.

Con nota indirizzata all'AMAT (oltre che allo stesso Avv. Masi) datata 07/05/2008, prot. n° 713 (allegato n° 3), la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, insediatasi a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Civico Ente, opinò, in merito alla citata istanza di ammissione al passivo, che il relativo onere dovesse ricadere in capo all'AMAT, non fornendo al riguardo alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno di tale deduzione.

A tale nota fece seguito una comunicazione indirizzata all'AMAT dal Dirigente responsabile della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita del Comune di Taranto, protocollata in data 03/06/2008 al n° 36790 (allegato n° 4), con la quale si sollecitarono eventuali adempimenti posti a carico dell'AMAT.

In data 02/07/2008, con nota AMAT prot. n° 13449/DA (allegato n° 5), indirizzata alla Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune, si richiese a quest'ultima di rivalutare i risultati dell'attività istruttoria della istanza prodotta dall'Avv. Masi, rivolta a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al passivo della procedura di risanamento, ex artt. 254 e 258 del TUEL. Si argomentò tale richiesta evidenziando che si riteneva che non si fosse debitamente tenuta in considerazione la circostanza che nel periodo in questione (anno 1999) l'Azienda rivestiva la veste giuridica di Azienda speciale (art. 23 della legge 142/90) i cui organi (compreso il Consiglio di Amministrazione) erano nominati, a norma di statuto, con decreto del Sindaco. Si concludeva sostenendo che, in mancanza, nella fattispecie, di un rapporto organico tra l'Azienda Speciale ed il soggetto che aveva emanato l'atto di nomina annullato, l'onere di un eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Avv. Masi, a causa della mancata percezione del compenso, a cagione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo e annullato poi dal TAR, non sarebbe potuto che ricadere sullo stesso soggetto che aveva prodotto tale atto, ovvero l'Amministrazione Comunale.

Con successiva nota del 10/11/2008, prot. n° 22087/DA (allegato n° 6), l'AMAT sollecitò la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune a riscontrare la nota del 02/07/2008, rimasta priva di esito.

In data 28/11/2008, con nota prot. n° 2624 (allegato n° 7) la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Taranto riscontrò le note inviate dall'AMAT ribadendo quanto già affermato nella precedente nota del 07/05/2008, prot. n° 713, ossia che la circostanza che l'AMAT rivestisse nel periodo in questione la natura giuridica di Azienda speciale, non facesse venir meno, a norma di Statuto, l'obbligo da parte della stessa di corrispondere gli emolumenti relativi ai compensi spettanti per lo svolgimento delle mansioni di Presidente del C.d.A..

La posizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione non appare condivisibile e perlopiù fondata su presupposti errati. Infatti, non si è mai sostenuto che l'onere della corresponsione degli emolumenti agli Organi dell'Azienda speciale non ricadesse sul proprio bilancio, bensì che l'Azienda non dovesse avere l'obbligo di corrispondere, per lo stesso periodo, sia gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione subentrato a seguito di nomina del Sindaco, sia le indennità risarcitorie dovute per la mancata percezione dei compensi da parte del preesistente C.d.A., rimosso con un provvedimento poi annullato dalla magistratura amministrativa.

Si ritiene, purtuttavia, che la richiesta dell'Avv. Masi di ottenere l'indennità risarcitoria per i compensi non percepiti vada comunque soddisfatta, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal detto professionista e della circostanza che la richiesta è limitata alla sola sorte capitale e non anche ad interessi o rivalutazione.

Il pagamento eviterebbe alla Società il rischio di dover sostenere maggiori spese qualora l'Avv. Masi decidesse di ricorrere alle vie legali per ottenere quanto richiesto.

Ciò non escluderebbe che, dopo aver proceduto alla liquidazione di quanto richiesto dall'ex Presidente dell'Azienda, si debba richiedere al Comune di Taranto, nelle forme giudicate più opportune, il rimborso di quanto nel frattempo corrisposto".

Firmato: Il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare gli uffici al pagamento della somma di € 3'748,46 all'Avv. Masi, previa rinunzia dello stesso all'eventuale pretesa di interessi o rivalutazioni, al solo scopo di non esporre la Società al rischio di dover corrispondere importi gravati da interessi, rivalutazione e spese legali, qualora il professionista decidesse di promuovere un'azione giudiziaria nei confronti dell'AMAT.
- 2) Di richiedere al Comune di Taranto, una volta effettuato il pagamento, il rimborso delle somme corrisposte.

L.C.S.

firmato:

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

firmato:

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

ALLEGATO N° 1



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
E COORDINAMENTO SOCIETÀ PARTECIPATE

Via C. Giovinnazzi, 3 - Tel. 099.4535038 BIP. 20
Fax 099.4581816

Prot.n. 1104 del 17 OTT. 2005

Al Sig. Presidente dell'AMAT S.p.A.

SEDE

OGGETTO: Avv. Arturo Masi. Richiesta pagamento indennità di carica.

L'avv. Arturo Masi ha richiesto a questa Amministrazione Comunale il pagamento dell'indennità di carica quale presidente del c.d.a. dell'AMAT per il periodo 21.7.99 - 7.9.99, in seguito all'esito favorevole della sentenza del TAR Puglia Lecce n. 3789/2002.

Al fine di giungere alla definizione della problematica si invita codesta Società a relazionare in ordine al pagamento delle indennità di ricarica riconosciute ai componenti il c.d.a. dell'allora Azienda Speciale nel suddetto periodo.

Si allegano in copia la nota dell'avv. A. Masi e della sentenza del TAR Puglia Lecce n. 3789/2002.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 20435
Del 17 OTT. 2005

P	-PRESIDENTE	☒
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☒
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

17/10

L'ordine del IL DIRIGENTE
(Dott. Raffaele DI CAMPO)
IL CAPO UFFICIO
(Renato GALETTA)

Studio Legale
di diritto amministrativo

Avv. Arturo Masi

Patrocinante dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione ed alle altre Magistrature superiori
Via Marche, 50 Tel. 0997352420
Mobile 3356876338

74100 TARANTO

COMUNE DI TARANTO

Prot. S. G. n° 1615

22 AGO. 2005

SEGRETERIA GENERALE

COMUNE DI TARANTO

17 AGO 2005

SETTORE GABINETTO
POSTA IN ARRIVO

Al Sig. Segretario Generale del Comune di Taranto
Palazzo di Città, P.zza Municipio

74100 TARANTO

Ogg: ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia-Lecce annotato n° 2070/1999 deciso con
sentenza n° 3789/2002;

In riferimento al ricorso indicato in oggetto,

premesso che

- il sottoscritto, all'epoca Presidente del C.d.A dell'Azienda Speciale per la Mobilità dell'Area di Taranto (A.M.A.T.), impugnava il decreto 21.07.1999 n° 143 con il quale il Sindaco di Taranto disponeva la revoca della nomina dei componenti il C.d.A. della predetta Azienda;
- il sottoscritto, dal 21.07.1999, sino al 07.09.1999, data di esecuzione dell'ordinanza cautelare n° 800/1999 con la quale veniva accolta l'istanza cautelare di sospensione del decreto sindacale impugnato, fu impedito a svolgere legittimamente le funzioni di Presidente dell'Azienda de qua;
- successivamente, il Consiglio di Stato adito in grado di appello, confermava il provvedimento giurisdizionale cautelare di primo grado;
- infine, il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in oggetto, accoglieva il ricorso proposto dal sottoscritto;
- dal 22.10.2003, la predetta sentenza è passata in cosa giudicata;

chiede

che la S.V., al fine di evitare un ulteriore contenzioso, con aggravio di spese per l'amministrazione, voglia disporre, in favore del sottoscritto, il pagamento della indennità di carica per il periodo di illegittima sospensione dal 21.07.1999 al 07.09.1999 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente istanza, con espresso avvertimento che, in difetto, si procederà per via giudiziaria. (22 ottobre)

Sono allegati alla presente istanza:

- 1) copia della ordinanza del TAR Puglia-Lecce n° 800/1999;
- 2) copia della ordinanza del C.d.S. n° 2336/1999;
- 3) copia del decreto sindacale annullato n° 143/1999;
- 4) copia della sentenza del TAR Puglia-Lecce n° 3789/2002.

Taranto 05.08.2005

(Avv. Arturo Masi)

COMUNE DI TARANTO
ARCHIVIO GENERALE

Prot. N°

del

17 AGO. 2005



COMUNE DI TARANTO

Nr. 3789/02 Reg. Dec.
Nr. 2070 Reg. Ric.
Anno 1999

REPUBLICCA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, II Sezione di Lecce,
composto dai signori magistrati:

Dott. Antonio Cavallari

Presidente

Dott. Luigi Costantini

Componente

Dott. Luigi Viola

Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2070/99 proposto da Avv. Arturo Masi, Avv. Giuseppe Altamura, Dott. Maria Conte, Dott. Angelo Di Corrado, Cav. Fedele Pignanelli, Sig. Ernesto Datto, rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo Masi, come da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in Lecce, via Lupiae n. 37 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Cardone.

contro

-il Comune di Taranto in persona del Sindaco in carica *pro tempore* e l'Azienda per la mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

-i Sigg. Alberto Messinese, Francesco Matarrese, Beniamino Bassano, Enrico Golino, Mariano Mercadante, Michele Denichilo, Massimiliano di Maggio e Egidio Marili rappresentati e difesi dagli Avv. Giovanni Pellegrino, Giuseppe Di Biase e Giuseppe A. Ostillo, presso lo studio del primo in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16 elettivamente domiciliati;

-il Sig. Osvaldo Merlo, non costituito in giudizio.

per l'annullamento



COMUNE DI TARANTO



- a) del decreto 21.7.1999 n. 143 con il quale il Sindaco di Taranto disponeva la revoca della nomina dei componenti il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda speciale per la mobilità nell'area di Taranto;
- b) di tutti i provvedimenti ignoti ai ricorrenti con i quali il Sindaco di Taranto ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. di Taranto;
- c) di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 26 giugno 2002 la relazione del Primo Referendario Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Arturo Mas per i ricorrenti e l'Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione di Giovanni Pellegrino, Giuseppe di Biase e Giuseppe A. Ostillio per i controinteressati;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, all'epoca dei fatti, erano, rispettivamente, Presidente e Consiglieri (titolari e supplenti) del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale per la mobilità nell'area di Taranto.

Con il provvedimento 21.7.1999 n. 143 il Sindaco di Taranto revocava le nomine di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per la mobilità nell'area di Taranto, ponendo a base delle revoche le seguenti argomentazioni:

- 1) che la nomina del CdA era finalizzata alla gestione dell'Azienda per il raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione



comunale al fine di ottenere risultati di efficienza nei servizi pubblici relativi;

- 2) che il Consiglio comunale, nella seduta del 6.7.1999, non aveva approvato il conto consuntivo del Comune per l'anno 1998; conto nel quale erano comprese anche le risultanze finali di gestione delle Aziende;
- 3) che lo stesso C.C., nella stessa seduta, non aveva approvato il Bilancio preventivo 1999 dell'Azienda;
- 4) che, per dare nuovo impulso alla gestione amministrativa, si rinnovava, sia la composizione della Giunta comunale, sia, per unicità di indirizzo amministrativo, la composizione dei Consigli di Amministrazione di tutte le Aziende Speciali.

I provvedimenti indicati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti per: 1) eccesso di potere per errore sui presupposti, illegittimità derivata e difetto di motivazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 7.8 e 10 della l. 241/90, violazione ed erronea applicazione degli artt. 61, 62 e 63 dello Statuto del Comune di Taranto; 2) eccesso di potere per violazione dell'art. 9 dello Statuto dell'Azienda A.M.A.T.; 3) eccesso di potere per contraddittorietà con pregressi provvedimenti della stessa amministrazione, per inconferenza, eccesso di potere; 4) eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa ed illegittimità derivata; 5) eccesso di potere per contraddittorietà con il pregresso provvedimento sindacale di revoca, sviamento di potere, violazione ed erronea applicazione della deliberazione C.C. di Taranto 14.1.1994 n. 7.

All'udienza del 2.9.1999, la Sezione accordava, con l'ordinanza n. 800/99, la tutela cautelare richiesta dai ricorrenti.

All'udienza del 26 giugno 2002 il ricorso passava quindi in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In particolare, deve rilevarsi come l'art. 9 dello Statuto dell'Azienda speciale per la mobilità nell'area di Taranto preveda la possibilità, per il Sindaco, di revocare i componenti il Consiglio di Amministrazione, ma condizioni l'esercizio di tale potere alla presenza di ben determinate condizioni: <<il Consiglio di Amministrazione è revocato dal Sindaco nel caso non ottemperi a disposizioni di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'Azienda o dell'ente locale, nelle ipotesi previste e disciplinate dallo Statuto del Comune di Taranto o nell'ipotesi di cui al 4° comma del presente Statuto>>.

In definitiva, il potere di revoca degli amministratori dell'Azienda speciale per la mobilità nell'area di Taranto è quindi ammesso, in assenza di specifiche disposizioni nello Statuto comunale, in soli tre casi, costituiti:

- 1) da violazioni normative compiute dai componenti il Consiglio di amministrazione (<<nel caso non ottemperi a disposizioni di legge o di regolamento>>);
- 2) dal compimento di atti idonei ad arrecare pregiudizio all'Azienda o al Comune (<<nel caso... pregiudichi gli interessi dell'Azienda o dell'ente locale>>);

- 3) per mancato raggiungimento, per due esercizi consecutivi, degli <<obiettivi fissati nel contratto di servizio>> (art. 18, 4° comma dello Statuto aziendale).

Nel caso di specie, non ricorre certamente nessuna delle ipotesi previste dallo Statuto aziendale per la revoca degli amministratori; non risultano, infatti, (o almeno non sono state poste a base del procedimento) né gravi violazioni di legge o di regolamento, né il compimento, da parte degli amministratori, di atti idonei a recare danno all'Azienda o al Comune.

L'ipotesi prevista dal 4° comma dell'art. 18 dello Statuto non può poi trovare certamente applicazione in una situazione caratterizzata dalla mancanza del contratto di servizio (e quindi della fissazione degli obiettivi da raggiungere) e, comunque, da risultati gestionali fondamentalmente positivi.

Per di più, l'atto di revoca impugnato, oltre a essere in contrasto con le disposizioni dello Statuto aziendale specificamente ^{alla} (alla disciplina dell'ipotesi della revoca degli amministratori, si presenta in contrasto con la deliberazione 14.1.1994 n. 7 del Consiglio comunale di Taranto.

Con questa deliberazione, il Consiglio comunale di Taranto, chiamato dalla legge (art. 15 della l. 25.3.1993 n. 81) a definire <<gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni>>, percepiva lo stretto legame esistente tra problematiche della nomina e della revoca degli amministratori delle aziende dipendenti dal Comune e decideva di dettare una disciplina espressa della revoca, considerata ammissibile nelle sole due ipotesi, costituite:

- 1) dalla sopravvenuta e comprovata mancanza del rapporto fiduciario con il Comune;



2) da tutte quelle condizioni, oggettivamente riscontrabili, che consigliano l'adozione del provvedimento di revoca.

Si tratta, quindi, in altre parole, di norme di indirizzo che, ^{Come nelle} al pari della fase della nomina, devono essere tenute presenti e rispettate dall'organo amministrativo competente a disporre la revoca degli amministratori già nominati (così sottolineando lo stretto legame strutturale tra nomina e revoca dei rappresentanti del Comune nelle aziende dipendenti).

Nel caso di specie, come già sottolineato nell'ordinanza cautelare, il motivo sostanziale posto a base della revoca (la volontà di mantenere l'«unicità di indirizzo amministrativo» con una Giunta comunale rinnovata nella sua composizione) è certamente sfornito, in assenza di altre e più gravi difformità di indirizzo amministrativo, di quel carattere di oggettività previsto dalla delib. C.C. 14.1.1994 n. 7 al fine di poter procedere alla revoca degli amministratori.

In definitiva, il secondo motivo di ricorso deve quindi essere accolto e deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti impugnati.

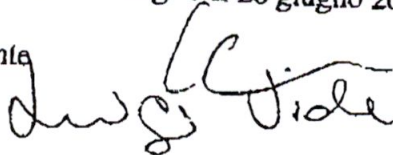
Compensa le spese di giudizio tra le parti.

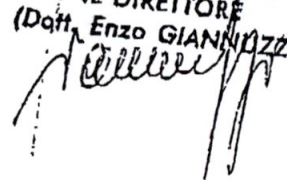
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 26 giugno 2002.

Antonio Cavallari - Presidente

Luigi Viola - Estensore.



Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 25 LUG. 2002 -
IL DIRETTORE
(Dott. Enzo GIANNI) 





Prot. n° 20563 DA

Taranto, lì 19/10/2005

AL DIRETTORE DEL SETTORE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE
DEL COMUNE DI TARANTO
Dott. Raffaele DI CAMPO
Via Giovinazzi, 3
74100 - T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via fax

OGGETTO: Ricorso alla magistratura amministrativa da parte dell'Avv. Arturo Masi. Richiesta risarcimento per mancato pagamento di competenze.

Si riscontra la nota inviata da codesta Direzione in data 17/10/2005, prot. n° 1104, con la quale si chiede di relazionare in ordine al pagamento delle indennità di carica ai componenti l'Organo amministrativo dell'allora Azienda speciale, per comunicare che, nel detto periodo, l'AMAT corrispose le indennità spettanti alle diverse cariche conformemente a quanto disposto dall'Amministrazione comunale.

In particolare, nel periodo che va dal 21/07/1999 al 07/09/1999, l'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione fu versata in favore del Sig. Alberto Messinese, designato quale Presidente del Consiglio pro-tempore con decreto n° 143 del 21/07/1999 a firma del Sindaco allora in carica.

La somma complessivamente non versata all'Avv. Masi nel periodo in cui non esercitò le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT in forza del suddetto decreto ammonta complessivamente a lire 7'258'017 (pari a € 3'748,46).

La suddetta somma non è stata successivamente versata da questa Azienda all'Avv. Masi, né è stata da questi richiesta alla stessa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



COMUNE DI TARANTO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Segreteria
Tel. 099 4581 083 - Fax 099 4581 082

Prot. n. 713 del 7 MAG. 2008
Allegati n. _____

Avv. Arturo Masi
Via Marche, 50
74100 Taranto

AMAT S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

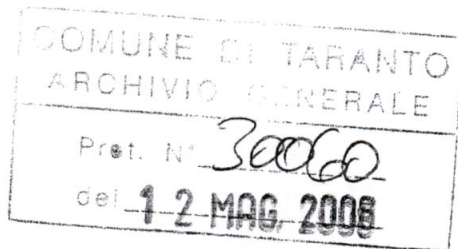
p.c. Direzione Ambiente e Sanità

“ Direzione Avvocatura

“ Direzione Servizi Pubblici

“ Sig. Sindaco

“ Sig. Segretario Generale



Prot. N. 9656
19 MAG. 2008

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

OGGETTO: Istruttoria Avv. Arturo Masi ai sensi dell'art. 254, co. 4 e art. 258 del TUEL. Definizione competenze.

In relazione all'istanza acquisita al prot. n. 1834 del 05.03.2007 e dall'esame del fascicolo num. 557 dell'08.04.08, inoltrato dalla Direzione Ambiente e relativo alle pretese creditorie dell'Avv. Arturo Masi in qualità di componente il Consiglio di Amministrazione della A.M.A.T. S.p.a. nel periodo 21.07.1999 – 07.09.1999, si evince che la richiesta dell'Avv. Masi non può essere rivolta all'OSL in quanto l'onere economico non può gravare sul Civico Ente.

A riguardo infatti questa Commissione ritiene che l'onere debba ricadere in capo all'A.M.A.T. a cui si scrive.



Per la Commissione
IL PRESIDENTE
Mario A. Pazzaglia

Studio Legale

di diritto Amministrativo

Avv. Arturo Masi

Patrocinante dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione ed altre Magistrature superiori
Via Marche, 50 Tel/Fax 0997352420
Mobile 3356876338

74100 TARANTO

Commissione Straordinaria
Di LiquidazioneProt. Arrivo n. 1836 del 05 MAR. 2007

Alla Commissione Straordinaria di Liquidazione
c/o Palazzo di città del comune di Taranto
Ufficio di Segreteria

P.zza Municipio, 1
74100 TARANTO

e, p.c. Al Commissario Straordinario del comune di Taranto
c/o Palazzo di città del Comune di Taranto
P.zza Municipio, 1
74100 TARANTO

Ogg: Istanza di inserimento nella massa passiva dei debiti del comune di Taranto.

Il sottoscritto Avv. Arturo MASI, nato a Taranto il 13.08.1949, residente in Taranto-San Vito, in Viale Jonio 416/A, con studio professionale in Taranto, in Via Marche 50, C.F. MSA RTR 49M13 L049K, P. IVA 0045 1430 730, recapito telefonico del domicilio: 099 7331024,

Chiede

di essere inserito nella massa passiva dei debiti del comune di Taranto per il seguente credito:

- indennità di carica di Presidente del C.d.A. dell'Azienda Speciale per la mobilità dell'Area di Taranto (A.M.A.T.) relativa al periodo 21.07.1999 data del decreto sindacale n° 143 del 21.07.1999 di revoca della nomina, sino al 7.09.1999 data di sospensione del predetto provvedimento da parte del TAR Puglia-Lecce.

Allega alla presente istanza:

- 1) copia della copia dell'Ordinanza del TAR Puglia-Lecce n° 800/1999;
 - 2) copia dell'ordinanza del C.d.S. n° 2236/1999;
 - 3) copia del decreto sindacale annullato n° 143/1999;
 - 4) copia della sentenza del TAR Puglia-Lecce n° 3789/2002, passata cosa giudicata il 22.10.2003;
 - 5) copia della nota depositata al comune di Taranto in data 17.08.2002005;
- In attesa di riscontro,

distinti saluti

(Avv. Arturo Masi)

Arturo Masi

Prot. n. 10907
Del 04 GIU. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITÀ	☐

u/c

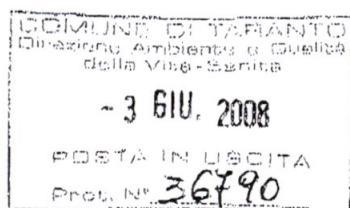
ALLEGATO N° 4



COMUNE DI TARANTO

Direzione Ambiente Salute e Qualità Della Vita
Via Plinio n. 75 - Tel. 099/4581907 fax 099 4581120
74100 TARANTO

FAX



c.a.

AMAT S. p. A.
Dott. Carallo
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: Istruttoria Avv. Arturo Masi ai sensi dell'art.254, co. 4 e art. 258 del TUEL.

Si trasmettono, in allegato, nota n. di prot.351 del 30.07.2007 e nota n. di prot.557 del 08.04.2008 riferite all'istruttoria dell'Avv. Arturo Masi.

Si specifica che agli atti di questa Direzione scrivente l'istanza presentata, a firma dell'Avv. Masi, alla OSL per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva non è presente.

Tanto si deve per gli eventuali adempimenti.

10908
Prot. N°
04 GIU. 2008

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UIPT	PRODOTTI TRAFFIC ☐
UIRG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STO	STAFF QUALITA' ☐

IL DIRIGENTE
arch. Cosimo DE LEONARDIS



Prot. n° 13469 DA

Taranto, lì 02/07/2008

Preg.mo Sig.
Dott. Mario A. PAZZAGLIA
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI TARANTO
Via Duomo - Palazzo Fornari
74100 - T A R A N T O

e, p.c. Preg.mo Sig.
Avv. Arturo MASI
Via Marche, 50
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: Istruttoria Avv. Arturo Masi, già Presidente del C.d.A. dell'Azienda Speciale AMAT, ai sensi dell'art. 254, 4° comma, e art. 258 del TUEL.

Con riferimento all'istanza inviata dall'Avv. Arturo Masi (già presidente della scrivente Azienda nel periodo in cui la stessa rivestiva la forma giuridica di Azienda Speciale), con la quale il citato professionista chiedeva l'inserimento nella massa passiva del Comune di Taranto del suo credito vantato a titolo di indennità di carica per il periodo 21/07/1999-07/09/1999, non percepita a causa della revoca dalla predetta carica disposta con ordinanza sindacale n° 143/1999 (poi annullata dal TAR-Puglia Sezione di Lecce), si chiede di rivalutare i risultati dell'attività istruttoria compiuta da codesta rispettabile Commissione, rivolta a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al passivo della procedura di risanamento, ex artt. 254 e 258 del TUEL.

Si ritiene, infatti che, nell'esame compiuto da codesto O.S.L., il cui esito è stato poi reso noto anche alla scrivente Società con nota del 07/05/2008, prot. n° 713, non si sia debitamente tenuta in considerazione la circostanza che nel periodo in questione (anno 1999) l'Azienda rivestiva la veste giuridica di Azienda speciale (art. 23 della legge 142/90) i cui organi (compreso il Consiglio di Amministrazione) erano nominati, a norma di statuto, con decreto del Sindaco.

Di conseguenza, mancando nella fattispecie la possibilità di configurare un rapporto organico tra l'Azienda Speciale ed il soggetto che ha prodotto l'atto di nomina annullato, l'onere di un eventuale risarcimento di danni subiti dall'Avv. Masi a causa della mancata percezione del compenso a cagione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo e annullato poi dal TAR, non potrà che cadere sul soggetto che ha prodotto tale atto, ovvero l'Amministrazione Comunale.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, occorrenza, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)



Prot. n° 22087 DA

Taranto, lì 10/11/2008

Preg.mo Sig.
Dott. Mario A. PAZZAGLIA
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI TARANTO
Via Duomo – Palazzo Fornari
74100 - T A R A N T O

e, p.c. Preg.mo Sig.
Avv. Arturo MASI
Via Marche, 50
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: Istruttoria Avv. Arturo Masi, già Presidente del C.d.A. dell'Azienda Speciale AMAT, ai sensi dell'art. 254, 4° comma, e art. 258 del TUEL.

Con nota inviata in data 02/07/2008, prot. n° 13449DA, la scrivente Società richiese a codesta rispettabile Commissione di voler rivalutare, alla luce dei maggiori elementi informativi forniti con la medesima nota, i risultati dell'attività istruttoria compiuta in merito all'istanza richiamata in oggetto e resi noti all'Avv. Masi (e per conoscenza alla scrivente) con nota datata 07/05/2008, prot. n° 713, attraverso la quale codesta Commissione opinò che le pretese creditorie dell'Avv. Masi non potessero essere rivolte alla stessa, bensì alla scrivente Società.

Essendo la suddetta nota rimasta priva di riscontro, si chiede di far conoscere alla scrivente le definitive determinazioni di codesta rispettabile Commissione su tale argomento.

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)



COMUNE DI TARANTO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Segreteria

Tel. 099 4581 083 - Fax 099 4581 082

Prot. n. 9624 del 28 NOV. 2008
Allegati n. _____

Avv. Arturo Masi
Via Marche, 50
74100 Taranto

AMAT S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

23851
Prot. W
Del 04 DIC. 2008
P. PRESIDENTE ☒
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STO STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

p.c. **Direzione Ambiente e Sanità**
“ **Direzione Avvocatura**
“ **Direzione Servizi Pubblici**
“ **Sig. Sindaco**
“ **Sig. Segretario Generale**

OGGETTO: Integrazione di istruttoria - Avv. Arturo Masi ai sensi dell'art. 254, co. 4 e art. 258 del TUEL. Definizione competenze.

Con riferimento alle note trasmesse dalla società in indirizzo, individuate ai protocolli num. 2168 del 14.07.2008 e num. 4177 del 24.11.2008, si ribadisce quanto già affermato nella ns. nota num. 713 del 07.05.2008. Si ritiene infatti che la circostanza, ricordata dall'AMAT, secondo cui nel periodo in questione la società rivestisse la veste giuridica di Azienda speciale e pertanto, a norma di statuto, fosse prevista la nomina degli organi societari con decreto del Sindaco, non faccia venir meno l'obbligo da parte della stessa di corrispondere gli emolumenti relativi ai compensi spettanti per lo svolgimento delle mansioni testé ricordate.

Il Presidente